

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 13 del 06 agosto 2020

Modifica di 2 moduli per l'applicazione della disciplina per l'unità di offerta denominata "Nido in Famiglia" (deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede a modificare 2 moduli inerenti alla disciplina per l'unità di offerta denominata "Nido in Famiglia" (di cui alla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale).

Il Direttore

RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti strutturali ed organizzativi della unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro:

1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle fasi per gli adempimenti amministrativi;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e "Nidi in Famiglia";
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione;

RILEVATO che la disciplina di cui alla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale prevede lo scambio di dati e di dichiarazioni da parte di una pluralità di soggetti:

1. il "Coordinatore di rete di Nidi in Famiglia", in quanto soggetto valutatore dei requisiti strutturali ed organizzativi del "Nido in Famiglia", attesta il possesso, da parte del singolo "Nido in Famiglia", dei requisiti strutturali ed organizzativi;
2. l' "Educatore di Nido in Famiglia", in quanto soggetto interessato all'avvio del "Nido in Famiglia", presenta al Comune territorialmente competente la dichiarazione di avvio delle attività (unitamente alla dichiarazione resa dal "Coordinatore di rete di Nidi in Famiglia");
3. il Comune territorialmente competente, in quanto soggetto tenuto a ricevere la comunicazione di avvio del "Nido in Famiglia", approva l'elenco dei "Nidi in Famiglia" attivi;
4. la Regione, perché istituisce gli elenchi degli operatori dei "Nidi in Famiglia" e, in quanto soggetto che riceve l'elenco dei "Nidi in Famiglia" dai Comuni, approva l'elenco dei "Nidi in Famiglia" del territorio regionale;

DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore, o a suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento, autorizzandolo ad apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale, purché non sostanziali;

RICHIAMATO il decreto-legislativo 14.3.2013, numero 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'articolo 35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati", comma 1, lettera d), che stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni";

RICHIAMATO il decreto numero 8 del 12.5.2020 del sottoscritto Direttore, con il quale è stato modificato il modulo per la comunicazione di chiusura attività del "Nido in Famiglia";

CONSIDERATO che, nel lasso temporale trascorso dal 12.5.2020 alla data odierna, la corrispondenza con gli operatori dei "Nidi in Famiglia" ha evidenziato l'esigenza di modificare:

1. il modulo inerente alla comunicazione di avvio delle attività, di cui all'allegato A al decreto numero 1 del 5.2.2020 del sottoscritto Direttore, intervenendo su alcuni aspetti di dettaglio quali, ad esempio, la specificazione inerente alla natura giuridica del soggetto che eroga la prestazione presso il "Nido in Famiglia";
2. il modulo relativo alla trasmissione dell'elenco dei "Nidi in Famiglia" attivi nel territorio comunale, di cui all'allegato B al decreto numero 1 del 5.2.2020 del sottoscritto Direttore, intervenendo su alcuni aspetti di dettaglio quali, ad esempio, la specificazione inerente alla natura giuridica del soggetto che eroga la prestazione presso il "Nido in Famiglia";

RITENUTO necessario, pertanto, di sostituire i moduli di cui agli allegati A e B del decreto numero 1 del 5.2.2020 del sottoscritto Direttore, prevedendo il modulo di cui all'**Allegato A** e **Allegato B** al presente decreto, parti integranti e sostanziali del medesimo;

VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;

VISTO il D.D.R. numero 22 del 6.4.2018 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile'. 'Flussi Migratori' e 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale', afferenti alla Direzione Servizi Sociali.";

decreta

1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di sostituire i moduli di cui agli allegati A e B del decreto numero 1 del 5.2.2020 del sottoscritto Direttore, prevedendo il modulo di cui all'**Allegato A** e **Allegato B** al presente decreto, parti integranti e sostanziali del medesimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Lorenzo Rampazzo